



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 149

Data 19/12/2019

OGGETTO: ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. - APPROVAZIONE DEL PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI

Adunanza del 19/12/2019

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco	Si		
ACRI GIOVANNI FRANCESCO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	GUINDANI DIONIGI	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	--
BORDONALI SIMONA	Si	MARGAROLI MATTIA	--
BRAGHINI ANNA	Si	NATALI GIANPAOLO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CURCIO ANDREA	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PARENZA LAURA	Si
FERRARI LUCIA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	ROVETTA MONICA	Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
GALPERTI GUIDO	Si	TACCONI MASSIMO	Si
GASTALDI MELANIA	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
GHIDINI GUIDO	Si	VILARDI PAOLA	Si

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco	Si	MANZONI FEDERICO	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	MORELLI ROBERTA	--
CAPRA FABIO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
COMINELLI MIRIAM	Si	TIBONI MICHELA	Si
FENAROLI MARCO	Si		

Presiede il Consigliere CAMMARATA ROBERTO

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

Delib. n. 149 - 19.12.2019

OGGETTO: Associazione Comuni Bresciani Servizi s.r.l. - Approvazione del patto di governance tra i soci pubblici.

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 252/33776 P.G. del 27.11.2000, il Comune di Brescia ha partecipato alla costituzione dell'Associazione Comuni Bresciani Servizi s.r.l. (in sigla ACB Servizi s.r.l.), formalizzata con atto del notaio Mario Mistretta in data 27.2.2001;
- che il Comune di Brescia è titolare in ACB Servizi s.r.l. di una quota di nominali € 15.000,00 pari al 15% del capitale sociale, mentre l'Associazione Comuni Bresciani detiene il 70% del capitale sociale e la Provincia di Brescia il restante 15%;
- che la Società si occupa di formazione e aggiornamento degli Amministratori Locali, dell'organizzazione di convegni di studio, della pubblicazione di studi, ricerche e attività editoriale di supporto;
- che il Comune ha deliberato, dapprima con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.9.2017 nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20.12.2018, in ordine al piano di razionalizzazione ordinario di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento della propria quota di partecipazione in ACB Servizi s.r.l., in quanto l'attività della società è utile se non indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali, quale appunto l'attività di prestazione di servizi agli Enti Locali, ed agli enti pubblici in genere, con esclusione dei servizi pubblici locali;

Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti *in house providing* e precisamente:

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che su di esse esercitano il controllo analogo e nelle quali la partecipazione di capitali privati prescritta da

norme di legge avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;

- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, che dispone la non applicazione del codice stesso nel caso di affidamento ad una persona giuridica di diritto privato quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (si ha controllo analogo quando l'ente esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata);
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a meno che non sia previsto da norme di legge e che non sussistano controlli o poteri di veto e che non venga esercitata una influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Rilevato che Associazione Comuni Bresciani Servizi S.r.l. presenta tutte le condizioni sopraccitate e quindi può essere considerata società in house providing;

Rilevato che i soci pubblici di Associazione Comuni Bresciani Servizi s.r.l. intendono congiuntamente definire un patto di *governance* al fine di gestire in modo unitario e coeso la partecipazione nella Società, sindacando la totalità delle quote possedute, perseguendo, nella loro qualità di soci di riferimento, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi;

Visto il patto di *governance*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), i cui punti salienti sono:

- possono essere titolari di ACB Servizi s.r.l. solo enti pubblici e le relative quote non possono essere cedute a soggetti privati;
- gli Enti esercitano il controllo analogo sulle attività da essi affidate alla Società di concerto tra di loro, anche mediante il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo;
- il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo (previsto dall'art. 28 dello Statuto) esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci;
- il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e comunque prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
- la nomina dell'organo amministrativo compete all'Assemblea su designazione del Comitato per l'indirizzo strategico ed il controllo;

- l'accordo ha durata pari a quella della società (31 dicembre 2050);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 21.11.2019 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 13.12.2019 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici, per le motivazioni esposte in premessa e per gli aspetti ivi specificati, il patto di governance tra i soci della società "Associazione Comuni Bresciani Servizi s.r.l.", società in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e i cui aspetti principali sono di seguito riassunti:
- possono essere titolari di ACB Servizi s.r.l. solo enti pubblici e le relative quote non possono essere cedute a soggetti privati;
 - gli Enti esercitano il controllo analogo sulle attività da essi affidate alla Società di concerto tra di loro, anche mediante il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo;
 - il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo (previsto dall'art. 28 dello Statuto) esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci;
 - il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e comunque prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
 - la nomina dell'organo amministrativo compete all'Assemblea su designazione del Comitato per l'indirizzo strategico ed il controllo;
 - l'accordo ha durata pari a quella della società (31 dicembre 2050);
- b) di trasmettere la presente deliberazione all'Associazione Comuni Bresciani e alla Provincia di Brescia, soci di ACB Servizi s.r.l.;

- c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della prossima iscrizione nell'elenco ANAC delle società *in house providing*.

Dato che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra che viene approvata con 30 voti favorevoli. Si dà atto:

- che il sistema di rilevazione elettronica palese non ha registrato la votazione dei consiglieri Parenza e Scaglia che, per alzata di mano, hanno espresso voto favorevole;
- che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il Sindaco Del Bono.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici, per le motivazioni esposte in premessa e per gli aspetti ivi specificati, il patto di governance tra i soci della società "Associazione Comuni Bresciani Servizi s.r.l.", società in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e i cui aspetti principali sono di seguito riassunti:
- possono essere titolari di ACB Servizi s.r.l. solo enti pubblici e le relative quote non possono essere cedute a soggetti privati;
 - gli Enti esercitano il controllo analogo sulle attività da essi affidate alla Società di concerto tra di loro, anche mediante il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo;
 - il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo (previsto dall'art. 28 dello Statuto) esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci;
 - il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e comunque prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
 - la nomina dell'organo amministrativo compete all'Assemblea su designazione del Comitato per l'indirizzo strategico ed il controllo;

- l'accordo ha durata pari a quella della società (31 dicembre 2050);
- b) di trasmettere la presente deliberazione all'Associazione Comuni Bresciani e alla Provincia di Brescia, soci di ACB Servizi s.r.l.;

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

- Il Consiglio approva con 29 voti favorevoli. Si dà atto:
- che il sistema di rilevazione elettronica palese non ha registrato la votazione dei consiglieri Parenza e Scaglia che, per alzata di mano, hanno espresso voto favorevole;
 - che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Gastaldi e Guindani.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

**PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA'
"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL"**

La presente scrittura privata viene stipulata in Brescia in data _____, tra i seguenti soggetti:

Associazione comuni Bresciani, in persona di [-] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data.....,che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera a);

Comune di Brescia, in persona di [-] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera diassunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera b);

Provincia di Brescia, in persona di [-] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data.....,che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera c);

Premesso che

- a) la società "Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl." (di seguito denominata Società) è una società a responsabilità limitata il cui oggetto sociale è l'attività di prestazione di servizi agli Enti locali, e agli enti pubblici in genere con esclusione dei servizi pubblici locali;
- b) l'Associazione Comuni Bresciani detiene 70.000,00 € di quote nominali pari al 70% del capitale sociale della Società;
- c) Il Comune di Brescia detiene 15.000,00 € di quote nominali pari al 15% del capitale sociale della Società;
- d) la Provincia di Brescia detiene 15.000,00 € di quote nominali pari al 15% del capitale sociale della Società;
- e) i sopraelencati enti pubblici detengono la totalità del capitale sociale della società pari a € 100.000,00.

Tutto ciò premesso,

intendendosi le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel presente contratto, deve attribuirsi il significato qui di seguito indicato:

<<**Contraenti**>> o <<**Parti**>>: L'Associazione Comuni Bresciani, per conto degli enti pubblici ad essa associati, il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia;

<<**Società**>>: Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl, società in controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. n.175/2016 nella quale i suddetti contraenti possiedono quote di capitale nei termini sopra dettagliati;

<<**Statuto sociale**>>: indica lo statuto della società "Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl";

<<**Organo amministrativo**>>: si intende il relativo organo amministrativo di Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl;

<<**Assemblea**>>: si intende il relativo organo di Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl;

<<**Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo**>>: si intende il relativo comitato di Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl;

Art. 2 - OGGETTO

Le Parti, in qualità di soci pubblici della società "Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl" che ne detengono la totalità delle quote, definiscono con il presente patto i principi e le modalità che regolano l'attività di indirizzo e controllo nei confronti della stessa Società, anche ai fini del controllo analogo sulle attività che i soci stessi possono affidare in house providing alla Società.

Art. 3 - PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Le parti concordano sui principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di corporate governance della Società, di seguito richiamati.

Come disposto dall'art. 6 dello Statuto delle quote sociali "possono essere titolari esclusivamente l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti partecipati esclusivamente da enti pubblici; le quote non possono essere cedute a soggetti privati. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione. La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale."

Ai sensi degli artt. 10 e 11 dello statuto della Società, ACB, gli enti pubblici soci di ACB e gli enti pubblici soci di ACB Servizi esercitano di concerto tra loro la direzione politico-amministrativa della Società definendone gli obiettivi e le strategie gestionali a cui saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società; gli enti pubblici soci, nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd controllo analogo sulle attività da loro affidate alla Società secondo la modalità in house providing, esercitano di concerto tra di loro e anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni il controllo politico amministrativo con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche

sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché dell'attività prevalente.

Si richiama l'art. 29 dello statuto che stabilisce che il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo, previsto al precedente art. 28, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci di ACB e ACB Servizi sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della Società ed esprime preventivo parere sui fondamentali atti di gestione li elencati.

Si richiamano gli artt. 8 e 16 dello statuto di ACB che prevedono che il Consiglio di Presidenza garantisce agli associati le medesime forme di controllo che esercitano su loro funzioni e servizi (cd controllo analogo) e svolge anche il ruolo di Comitato di indirizzo e controllo delle società partecipate entro i limiti e per l'esercizio dei compiti fissati dagli statuti delle società stesse e delle normative vigenti; tale Comitato è composto dai membri del Consiglio di Presidenza di ACB che vede al suo interno, quali membri di diritto, i rappresentanti del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia, oltre ad 8 membri elettivi in rappresentanza dei comuni associati ed al Presidente della Associazione stessa.

3.2 Gli accordi per la gestione della partecipazione hanno durata nel tempo nei termini di cui al successivo art. 10.

3.3 Le Parti intendono perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento della Società, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla Società mediante una gestione unitaria e coesa improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza.

Art. 4 - IL COMITATO PER L'INDIRIZZO STRATEGICO E IL CONTROLLO

4.1 Compete al Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo, previsto all'art. 28 dello statuto della Società e agli artt. 8 e 16 dello statuto di ACB, la gestione coordinata delle Parti della partecipazione nella Società, unitamente ai compiti già previsti all'art. 29 dello statuto di indirizzo e controllo nei confronti della stessa Società, anche ai fini del controllo analogo sulle attività che i soci stessi possono affidare in house providing.

Art. 5 - DIVIETO DI STIPULARE ACCORDI

5.1 Ciascuna delle Parti si impegna, in nome e per conto proprio, nonché per conto delle rispettive società Controllate, delle istituzioni, delle aziende speciali, e degli enti posseduti e/o Controllati, dei quali tutti ciascun Contraente garantisce il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a non stipulare con soggetti diversi dalle Parti accordi di qualunque genere, ivi compresi patti parasociali, relativi alla Società e/o alle azioni.

Art. 6 - DIVIETO DI TRASFERIRE QUOTE

6.1 Le Parti sono vincolate, ai sensi dell'art. 8 e 9 dello Statuto, a non trasferire, offrire di trasferire, assumere impegni e/o compiere atti diretti a trasferire, le quote possedute al di fuori delle condizioni tassativamente previste.

Art. 7 - OBBLIGO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

7.1 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno trimestrale e comunque prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria. Compete al Presidente di ACB, che ne è il coordinatore, organizzarne l'attività e le necessarie informative a Componenti e Parti.

7.2 Il Comitato si impegna ad assumere all'unanimità tutte le decisioni rimesse al proprio preventivo parere ai sensi dell'art.29 dello statuto, le determinazioni in tema di controllo analogo e in merito ai voti da esprimere in sede assembleare.

Art. 8 - SINDACATO DI VOTO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

8.1 Ciascun contraente si obbliga a votare in assemblea per le deliberazioni assembleari secondo le determinazioni assunte dal Comitato per l'indirizzo strategico ed il controllo-ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 9 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 La nomina dell'organo amministrativo compete all'Assemblea dei soci su designazione del Comitato per l'indirizzo strategico ed il controllo nell'ambito degli accordi di cui al presente patto e secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo.

Art. 10 - DURATA

10.1 Il presente accordo ha durata pari a quella della società e quindi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2050.

Art. 11 - MODIFICHE

11.1 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 12 - COMUNICAZIONI

12.1 Qualsiasi comunicazione o notifica fra i contraenti richiesta o consentita in conformità al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà conosciuta, nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al momento in cui questa perviene all'indirizzo del contraente, quale dichiarato nel presente patto; e in caso di comunicazione spedita via telefax all'esplicito riscontro, anch'esso via telefax del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

12.2 Ai fini di cui al presente articolo, i contraenti indicano il loro indirizzo come segue:

[•]

[•]

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione dei presenti Patti che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 0 cm